



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

**Oggetto:** Procedura Aperta Telematica per l'affidamento in concessione della  
"Gestione dell'Asilo Nido Comunale ubicato in Adelfia (BA) - Durata 5 + 3 anni"

CIG 8374574516

## **Allegato F - Schema di Contratto di Concessione**

### **Contratto In Forma di Scrittura Privata Bilaterale Elettronica Non Autenticata**

*(ai sensi dell'art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 2702 del Codice Civile, art. 5 c.2 e art. 6 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii., art. 1 e 2 del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii.)*

**N° di Repertorio \_\_\_\_\_ del XX. XX. XXXX**

**TRA**

L'Ente "Comune di Adelfia – Città Metropolitana di Bari", con sede legale in Via Vittorio Veneto n° 122, 70010 - Adelfia (BA), C.F. 80017830722, P.I. 01170470726, Codice IPA c\_a055, rappresentato dal/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominato "**Ente**",

**E**

L'impresa \_\_\_\_\_, forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in Via/P.zza \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Città \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, rappresentata dal/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata "**Concessionario**",

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

***Premesso:***

- ✓ ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con Determina a Contrarre del Responsabile del "Settore II - Servizi Sociali ed Istituzionali", n. 242/2020 del 16.07.2020 (pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente il 16.07.2020 con n° 809/2020), esecutiva ai sensi di legge, si dava avvio alla Procedura Aperta Telematica per l'affidamento in concessione della "Gestione dell'Asilo Nido Comunale ubicato in Adelfia (BA) - Durata 5 + 3 anni";
- ✓ il valore stimato della concessione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 co. 4, 167 e 168 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprensivo anche dell'eventuale opzione di rinnovo per 3 anni al termine della scadenza naturale del contratto (5 anni), è pari ad **€ 2.420.000,00**;
- ✓ per la presente concessione, il Canone concessorio annuo era pari ad **€ 12.000,00** (Iva esente). Tale importo è stato posto a base d'asta;
- ✓ il Concessionario, avulsa l'offerta tecnica richiesta ai fini dell'aggiudicazione, ha offerto un rialzo del \_\_\_% sul canone summenzionato;
- ✓ a seguito di espletamento della summenzionata procedura di affidamento della concessione, con Determina di affidamento del Responsabile del "Settore II - Servizi Sociali ed Istituzionali", n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ (pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Adelfia il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ con n° \_\_\_\_\_), la concessione in argomento è stata definitivamente affidata all'impresa "\_\_\_\_\_";
- ✓ che è stata acquisita, da parte del Concessionario, tutta l'ulteriore documentazione necessaria alla stipula del presente contratto, prevista nel Capitolato Tecnico ed elencata in dettaglio all'**art. 28**.

**Tutto quanto premesso,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Generalità**

Il Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, Resp. del "Settore II - Servizi Sociali ed Istituzionali", per conto dell'Ente, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce alla succitata impresa la concessione esecutiva ai sensi di legge, per il quale è stato dato avvio alla Procedura Aperta Telematica per l'affidamento in concessione della "Gestione dell'Asilo Nido Comunale ubicato in Adelfia (BA) - Durata 5 + 3 anni", come dettagliatamente descritto nel Bando di Gara ed in tutta la documentazione che si compie alla medesima.

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

Il Concessionario si impegna formalmente a eseguire tutte le attività oggetto della concessione stessa, in piena conformità dei patti contrattuali ed a tutti i documenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, elencati all'**art. 28**.

**Art. 2 – Disposizioni specifiche relative alla forma giuridica degli R.T.I. (se applicabile)**

Al presente contratto si applicano tutte le disposizioni specifiche relative ai raggruppamenti temporanei di imprese di cui all' art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, ai sensi del comma 5 del citato articolo, gli operatori economici raggruppati sono responsabili in maniera solidale nei confronti dell'Ente e dei propri fornitori, ferma restando, sempre e comunque, la responsabilità della mandataria innanzi l'Ente, per tutte le vicende contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto stesso.

Ai sensi del comma 8 del citato articolo, avendo gli operatori economici mandanti, conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all' impresa mandataria, il presente contratto è stipulato dalla medesima, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi del comma 15 del citato articolo, all'impresa mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'Ente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Ente tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle mandanti.

Si applicano infine i commi da 16 a 19-ter del citato articolo.

**Art. 3 – Oggetto del contratto**

La concessione concerne la organizzazione, la gestione e l'amministrazione del Servizio dell'Asilo Nido comunale, presso l'immobile sito in via Conella n. 11, ristrutturato e adeguato nel rispetto degli standard strutturali previsti dall'art. 53 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e ss.mm.ii.

L'Asilo Nido interessato è attualmente iscritto al registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori della provincia di Bari, di cui all'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, per l'accoglienza di cinquanta minori, come da provvedimento della Regione Puglia Settore Sistema Integrato Servizi Sociali n. 1440 del 19/12/2012.

Il servizio ha ad oggetto, nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità indicate in dettaglio nel Capitolato Tecnico:

- ✓ un servizio di gestione del servizio sociale, ludico, ricreativo ed educativo;
- ✓ cura ed igiene dei bambini;

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

- ✓ pulizia generale e preservazione dello stabile;
- ✓ fornitura periodica del materiale pedagogico;
- ✓ produzione dei pasti.

I dettagli di tutti i sotto-servizi della concessione, vengono riportati all'interno del Capitolato Tecnico.

Il Concessionario dovrà adoperarsi per l'utilizzazione diretta, la gestione dei servizi e aree annesse, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature, con oneri a carico del medesimo, come dettagliatamente riportato nel **par. 10 e ss.** del Capitolato Tecnico. Le spese inerenti la manutenzione straordinaria degli impianti, ad eccezione di quelle provocate da trascuratezza/negligenza/imprudenza da parte del Concessionario, sono a carico dell'Ente.

#### **Art. 4 – Durata del contratto**

Il contratto ha durata di **anni 5 (cinque)**. Al termine del periodo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, co. 4 e art. 168 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo con il Concessionario, per ulteriori **anni 3 (tre)**, al verificarsi delle condizioni tutte richiamate nel **par. 9** del Disciplinare di Gara.

La decorrenza del presente contratto parte dal \_\_/\_\_/2020, fino al \_\_/\_\_/2025.

#### **Art. 5 – Termine di avvio del servizio e luogo di esecuzione**

Il complessivo servizio oggetto della concessione dovrà avere inizio entro la data di decorrenza summenzionata, ovvero, entro massimo n. 15 gg. solari, naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso l'immobile ubicato alla via Conella n. 11.

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Ente, l'immobile summenzionato non fosse disponibile entro il termine stabilito per l'inizio del servizio, si procederà a definire, in accordo con il Concessionario, il nuovo termine di avvio del servizio.

Ai sensi del co. 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ente avrà la facoltà di ordinare al Concessionario, in casi d'urgenza e nell'interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte. L'Impresa dovrà dare immediato corso all'ordine impartito, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

#### **Art. 6 – Organizzazione oraria**

I giorni e gli orari di apertura al pubblico devono essere concordati con l'Ente, anche in caso di eventuali modifiche.

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

Detta premessa, l'immobile dovrà garantire un'apertura almeno per 36 ore settimanali, per 280 gg. e per 11 mesi all'anno. Nel rispetto delle esigenze dell'utenza, potranno essere effettuati orari flessibili.

**Art. 7 - Consegna dell'immobile**

L'immobile e le attrezzature in esso presenti vengono consegnati al Concessionario nelle effettive condizioni di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Al termine del servizio, gli stessi dovranno essere restituiti all'Ente nelle condizioni di efficienza e stato derivanti dall'attività di gestione ordinaria dello stesso rientrante nella presente concessione, salvo la normale e naturale usura.

A tale fine dovrà essere redatto, in contraddittorio, all'atto della consegna dell'immobile, un apposito verbale di consistenza. Allo scadere della concessione, l'immobile dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà e si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna. Qualora si ravvisassero danni dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e conseguentemente addebitati al Concessionario.

Vengono concesse, in comodato gratuito, le attrezzature che dovranno essere utilizzate unicamente per la manutenzione ordinaria dell'immobile e dovranno essere restituite al termine in eguali condizioni, salvo la naturale usura. L'Ente si riserva altresì di concedere in uso altre attrezzature, previa richiesta avanzata di volta in volta da parte del conduttore e compatibilmente con la disponibilità dell'Ente medesimo.

**Art. 8 – Corrispettivo della concessione**

Il corrispettivo della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la durata del contratto - ossia per i primi 5 anni, poi per i successivi 3 anni, in caso di rinnovo - è stabilito in Euro \_\_\_\_\_ tenuto conto del rialzo offerto in sede di gara.

Il suddetto canone concessorio dovrà essere diviso per le 12 mensilità di attività e, ciascuna quota mensile, dovrà essere interamente devoluta, con cadenza **mensile entro il giorno 5**, presso:

- ✓ TESORERIA COMUNE DI ADELFA
- ✓ IBAN: IT 13V 03111 41310 0000000 10478

A decorrere dal secondo anno di concessione, il canone potrà essere rivalutato in base all'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati, in misura del 75%.

**Art. 9 – Rischio ed equilibrio economico-finanziario**

Ai sensi dell'art. 165 co. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in ossequio al tipo di contratto in questione, l'Ente trasferisce al Concessionario il c.d. "rischio operativo", relativo alla possibilità che le variazioni

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione, incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario, presupposto per la corretta allocazione dei rischi.

**Art. 10 - Oneri a carico del concessionario**

Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività, attraverso l'impiego delle necessarie ed idonee figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, il medesimo dovrà avere "in forza", alla data di inizio del rapporto contrattuale, il personale necessario (v. infra **par. 13.2** nel Capitolato Tecnico in merito al Personale richiesto) per garantire il puntuale, corretto e regolare espletamento del servizio secondo le disposizioni e prescrizioni della presente ed in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta. L'eventuale sostituzione di personale addetto (es. per pensionamento, sopraggiunta invalidità, etc.) dovrà essere di volta in volta preventivamente comunicata all'Amministrazione. Tutto il personale della Ditta, agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario medesimo.

Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato del proprio personale, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva il Comune di Adelfia, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare e conforme funzionamento del servizio oggetto di questo affidamento, tenendo costantemente adibito ad essi il personale ed i mezzi idonei necessari; pertanto, l'effettuazione dei periodi di ferie, le assenze per malattie, gli infortuni od altro non dovranno incidere sulla loro esecuzione. Dovrà quindi essere cura della Ditta, a seguito di temporanea carenza od indisponibilità di personale, garantire comunque la regolare continuità delle attività, senza alcun onere aggiunto per l'Amministrazione.

Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Egli, a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore impiegato, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e corredato di numero di matricola e fotografia formato tessera; detto tesserino dovrà essere convenientemente esposto al fine di poter essere agevolmente mostrato a terzi.

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

Il Concessionario deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto o all'esecuzione dei servizi pianificando le attività con l'intento di ridurre la fatica fisica e mettere gli addetti nelle condizioni di operare correttamente ed in sicurezza attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro nonché salvaguardarne la dignità personale.

Il Concessionario inoltre, durante l'erogazione del servizio, dovrà adottare tutti gli adeguati accorgimenti ed i dispositivi di protezione individuali per la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. A tal proposito dà formale comunicazione che il proprio Responsabile della Sicurezza è:

- ✓ Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
- ✓ Mail: \_\_\_\_\_
- ✓ N. di cellulare: \_\_\_\_\_

Il Concessionario deve tenere aggiornato il libro matricola ed il registro di tutto il personale impiegato nella gestione, con l'obbligo di esibirli in caso di controllo. La Ditta deve iscrivere, sotto la propria personale responsabilità, tutto il personale agli enti previdenziali ed assistenziali preposti. Per il personale, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale medesimo durante le attività del servizio oggetto di questo affidamento o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli Uffici competenti.

Il Concessionario solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'Amministrazione Comunale al rappresentante designato dall'Impresa, si intendono come presentate direttamente all'Impresa.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno essere soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile. Tutto il personale addetto al servizio oggetto di questo affidamento, deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti sia della cittadinanza sia dei funzionari degli enti interessati; esso è soggetto, in caso di inadempienza, alla procedura disciplinare prevista in merito. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale alla Ditta che si riserva la possibilità di richiedere l'esonero dal servizio del personale nel caso di gravi e/o reiterate manchevolezze o comportamenti non corretti nei confronti del pubblico e/o dei funzionari addetti al controllo.

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)





**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato nel progetto di organizzazione del lavoro come numero, mansioni, livello e monte ore, salvo l'aumento di personale che dovesse rendersi necessario in corso d'opera.

Per quanto qui non riportato, si rimanda agli oneri previsti nel **par. 12** del Capitolato Tecnico di Gara.

**Art. 11 – Carta della qualità**

Il Gestore si impegna, entro 6 (sei) mesi ad adottare, pubblicare e diffondere la Carta della Qualità dei Servizi approvata dall'Ente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 11 del D. Lgs. 286/1999. La carta delle qualità dovrà essere rilasciata all'Ente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e predisposta nel rispetto dell'art. 2, comma 461 della L. 224/2007 (finanziaria 2008), ed in considerazione dei principali riferimenti normativi a livello regionale, ossia:

- ✓ Legge Regionale n. 19/2006 " *Disciplina del Sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*"
- ✓ Regolamento Regionale n. 4/2007 di applicazione della L.R. n. 19/06.
- ✓ Regolamento regionale n. 7/2012 " *Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.*"

La carta della qualità deve in particolare prevedere:

- ✓ le modalità di iscrizione ed inserimento;
- ✓ indicatori e standard di efficienza e affidabilità delle prestazioni da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto;
- ✓ dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- ✓ le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- ✓ i servizi offerti;
- ✓ le modalità di erogazione;
- ✓ istituzione dei sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
- ✓ la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami;
- ✓ ogni altro dato utile al fine di favorire un rapporto diretto con l'utenza e di informare, in modo completo e trasparente, circa i servizi offerti.

Il gestore si impegna ad aggiornare la carta della qualità dei servizi, su richiesta dell'Ente, in esecuzione di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali.

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)





**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

**Art. 12 – Organico del concessionario**

L'organico del Concessionario deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato dal medesimo e confacente con le richieste tutte indicate all'interno del Capitolato Tecnico, prima dell'inizio del servizio.

L'Ente ha la facoltà di chiedere al Concessionario, con specifica motivazione scritta e dopo due richiami formali, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio e/o non rispettino le norme etico-comportamentali e deontologiche, così generando nocumento al buon esito del servizio.

L'organizzazione del personale, in ogni fase, deve essere tale da permettere una esatta identificazione delle responsabilità, delle mansioni e delle funzioni di processo legate al servizio.

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente, **l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato ivi compresa la figura del Coordinatore Pedagogico** e, in aggiunta, quello per eventuale sostituzione, con l'indicazione delle qualifiche e delle responsabilità connesse. Inoltre, tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di sostituzione definitiva.

**Art. 13 – Clausola Sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del gestore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto, il Concessionario del presente contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell'attuale gestore, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 51 del D. Lgs. 81/2015.

Con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13/02/2019, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

Si precisa che, come irrogato dalla sentenza del Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12/11/2019, n. 1491, non è imposto all'affidatario lo specifico C.C.N.L. che attualmente viene operato per i dipendenti attualmente in forza, purché, il C.C.N.L. che dovrà essere applicato, sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento.

A tal fine, sono stati indicati gli operatori attualmente impiegati nell'apposito Allegato 1 - Elenco del personale in forza del Capitolato Tecnico.



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che il Concessionario possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Alla clausola sociale si applica infine quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in merito.

**Art. 14 – Sciopero**

La tipologia del servizio in argomento è individuato quale “Servizio Pubblico Essenziale” ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146 art. 1, comma 2, lettera c) che disciplina le “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono del servizio anche in modo parziale o totale, l'Ente potrà applicare l'esecuzione d'ufficio di cui all'[art. 22](#).

In caso di sciopero del personale dell'operatore economico del Concessionario, l'Ente dovrà essere allertato con anticipo non appena l'operatore stesso abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero, comunicando altresì modi e tempi di erogazione del servizio nel corso dello stesso.

**Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

L'Ente si riserva di apportare al contratto, durante il periodo di sua efficacia, tutte le modifiche di legge previste dall'art. 106 e 175 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con specifico riferimento al comma 1, lettera a) dell'art. 175 del medesimo decreto, si indicano di seguito le clausole che fissano la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate:

Descrizione	Portata	Condizioni
Proroga Tecnica	Carattere eccezionale non sostanziale	Prima della scadenza del contratto, si riserva la facoltà di eseguire una proroga tecnica dei servizi in favore del Concessionario, nella medesima configurazione tecnica e condizioni economiche contrattuali, con apposita determinazione dirigenziale di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento e relativa aggiudicazione della nuova procedura di affidamento del servizio <i>de quo</i> .  In tal caso la Ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Revisione dei prezzi	Non sostanziale	Revisione ammessa entro il 10 per cento del valore iniziale del contratto.  In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

		valore complessivo netto delle successive modifiche.
Attività supplementari	Non sostanziale	Attività che si sono resi necessari, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o inter operatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della presente concessione e comporti per l'Ente un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi.
Subentro al Concessionario	Non sostanziale	Nel caso in cui un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'Ente aveva inizialmente affidato la concessione a causa di una delle circostanze previste all'art. 175, co. 1, lett. d) punti 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Varianti in corso d'opera	Non sostanziale	Varianti che non potevano essere preventivate utilizzando l'ordinaria diligenza.

Si intende precisare che, nei casi in cui vi possono essere ulteriori modifiche non preventivamente indicate, ovvero, qualora tali variazioni esulano dall'ordinaria diligenza, questo Ente applicherà quanto disposto dall'art. 175, co. 1 lett. b), c), d), e), commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

**Art. 16 – Divieto di sub-concessione**

Come previsto all'interno del Disciplinare di gara, è vietata la sub-concessione del servizio oggetto di affidamento, ai sensi degli artt. 166 e 174 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per gli effetti dell'art. 105, co. 4 del medesimo decreto.

Il Concessionario, pertanto, non si avvale del subappalto per l'erogazione dei servizi satelliti alla prestazione oggetto di questo affidamento.

**Ovvero**

Il Concessionario si avvale del subappalto per l'erogazione dei servizi satelliti alla prestazione oggetto di questo affidamento, nei modi ed in considerazione così previsti nell'art. 105 e nell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I servizi da subappaltare, pertanto, ai sensi dell'art. 174, co. 2 del medesimo decreto, sono quelli qui di seguito elencati:

Denominazione della Ditta	Servizi subappaltati	Percentuale subappaltata

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

Ai sensi dell'art. 174 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concessionario, con propri mezzi, dimostra l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto; il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla documentazione di gara e dal medesimo decreto. Nel caso in cui, durante la comprova dei requisiti, si verificasse un esito negativo in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 co. 12 e 174, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà provvedere all'immediata sostituzione del subappaltatore.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 105, co. 8 e art. 174, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente. Inoltre, il medesimo, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003.

Ai sensi dell'art. 105, co. 19 e 174, co. 6 del D. Lgs. 50/2016, v'è divieto di affidare in subappalto le prestazioni affidate in subappalto.

**Art. 17 – Divieto di cessione del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni accertati, il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la nullità dello stesso.

Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 18 - Responsabilità ed Assicurazione**

Il Concessionario è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non di cui lo stesso si avvalga), dei suoi mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecati durante il rapporto contrattuale:

- ✓ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Concessionario stesso,
- ✓ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Ente,
- ✓ a terzi e/o cose di loro proprietà,

tenendo sollevata al riguardo l'Ente (che sarà inserito nel novero dei terzi), da ogni responsabilità ed onere.

Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero all'Amministrazione Comunale o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, ha stipulato per tutta la durata del contratto, presso una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT e RCO (con massimali rispettivamente di almeno € 3.000.000,00 e € 300.000,00 per persona), che coprono i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto ed i sinistri anche prodotti per colpa grave, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice, ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Copia di dette polizze sono allegate al presente contratto come riportato all' [art. 28](#).

**Art. 19 – Direttive e controlli sul servizio**

Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo al Concessionario e alle modalità di utilizzo dell'immobile, operando con diffida e, se del caso, con la revoca della concessione, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo, nella gestione e nella manutenzione ordinaria.

Il Comune provvederà a designare apposita Commissione di Controllo, quale organo di collegamento e raccordo tra l'Amministrazione ed il Concessionario con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte di questo ultimo degli obblighi contrattuali. La Commissione di Controllo, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, potrà dare al Concessionario direttive e istruzioni, fermo restando la piena autonomia di questo ultimo di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali, pur sempre nel rispetto del Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire, tramite la propria Commissione di Controllo, in qualsiasi momento, ispezioni e verifiche finalizzate al controllo dello stato dell'immobile, delle condizioni di manutenzione, della conformità dell'utilizzo e della qualità delle attività alle disposizioni contenute nella presente concessione e alle norme di legge e di regolamento previste.

Il Concessionario è tenuto:

- ✓ a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire;
- ✓ a fornire al Comune stesso, tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente;
- ✓ a rendersi di supporto degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso la sede operativa di erogazione del servizio.

Eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario mediante Pec, nelle quali saranno elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi, dalla notifica della contestazione medesima. In

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

manca di valide giustificazioni, con atto motivato, l'Ente potrà applicare le penalità e/o potrà risolvere il contratto, nelle modalità rispettivamente indicate agli **artt. 20 e 23**.

**Art. 20 – Penalità**

Nel caso di inadempienze contrattuali, per negligenza imputabile al Concessionario, l'Ente potrà sanzionare lo stesso, per ogni inadempienza che sia stata preventivamente e formalmente notificata al medesimo, con regolare contestazione, a mezzo Pec. Il Concessionario potrà, entro il termine di 10 gg. lavorativi dalla ricezione della contestazione per l'applicazione delle penali, fornire a mezzo Pec, le proprie osservazioni e/o giustificazioni, che saranno valutate dall'Ente per le successive decisioni in merito.

Si riporta a **titolo semplificativo e non esaustivo**, determinate casistiche di specie:

Mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della Carta dei servizi di cui all' <b>art. 11</b> .	€ 1.000,00
Personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore).	€ 1.500,00
Accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge.	€ 2.000,00
Reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ n. 3 richiami scritti (per ciascun operatore).	€ 2.000,00
Mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini.	€ 3.000,00
Mancato rinnovo delle polizze assicurative previste.	€ 4.000,00

L'Ente in particolare, a tutela della qualità dei servizi resi e della loro conformità alle norme di legge ed alle condizioni contrattuali, si riserva di applicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo e/o per negligenza nell'effettuare il servizio, sarà incamerata la garanzia definitiva. Verrà inoltre applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui il servizio doveva avere inizio e fino alla data in cui il servizio ha avuto effettivamente inizio (come riportato nell'**art. 5**);
- b) nel caso di ritardato avvio del servizio per causa non dipendente da forza maggiore (o per l'avvio del servizio parziale e non totale), verrà applicata una penalità dell'1 per mille sull'importo contrattuale (pari al canone concessorio dovuto per i 5 anni di concessione), per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ove il ritardo dovesse raggiungere un periodo superiore a 30 giorni solari, naturali e consecutivi, l'Ente avrà il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente lettera a);
- c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di risolvere eventuali non conformità e/o difformità e/o inadempienze in merito all'erogazione del servizio rispetto al contratto, sollevati dall'Ente durante le attività di Controllo sul servizio di cui all'**art. 19**, verrà applicata una penalità pari all'1 per mille sull'importo contrattuale (pari al canone concessorio dovuto per i 5 anni di concessione), per ogni non conformità e/o difformità e/o inadempienza formalizzata dall'Ente nei confronti del Concessionario.

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione comunale si riserva di promuovere la risoluzione del contratto.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulle spettanze dell'Ente che saranno erogate dal Concessionario, ovvero sarà possibile addebitare le medesime sulla garanzia definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della garanzia, deve avvenire entro 10 gg. lavorativi dall'introito della penalità. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti "b)" e "c)" raggiunga complessivamente il 10% del contributo dell'Amministrazione Comunale per l'intero periodo contrattuale, l'Ente avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto "a)" del presente articolo.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie, non impedisce all'Ente la risoluzione del contratto, nelle modalità indicate all'art. 23 in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora sia fortemente compromessa la qualità complessiva del servizio.

Oltre alle penali di cui sopra, il Concessionario risponderà di ogni danno che, per effetto della violazione contrattuale, dovesse derivare all'Ente. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

### **Art. 21 - Recesso**

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1671 c.c., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Ente può inoltre recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle spettanze dovute sino alla data di efficacia del recesso, oltre al decimo del medesimo. In questo caso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Concessionario che sarà data con un preavviso non inferiore a 20 gg. solari, naturali e consecutivi, decorsi i quali, l'Ente prende in consegna i servizi verificandone la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1672 c.c., il contratto può sciogliersi se l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, è divenuto oggettivamente e ragionevolmente impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle due parti; in tal caso l'Ente corrisponderà al Concessionario la parte del servizio già reso, nei limiti in cui è per lo stesso utile.

Il recesso può essere esercitato ad esempio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ente, per sopravvenienza normativa e provvedimenti dell'Autorità, per motivi di pubblico interesse e tutela della sicurezza e della salute pubblica, per causa di forza maggiore, per eventi/fenomeni naturali e calamità, disastri, guerre, etc. senza che il Concessionario possa vantare alcun risarcimento. Al diritto di recesso si applicano inoltre le specifiche disposizioni normative degli artt. 1446 e ss. c.c.

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)





**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione, a mezzo PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) gg., decorsi i quali, il recesso acquista efficacia.

**Art. 22 – Esecuzione d'Ufficio**

In caso di ingiustificata sospensione/interruzione/abbandono in tutto o in parte del servizio da parte del Concessionario, ovvero nel caso di inadempienze contrattuali da parte dello stesso, tali da compromettere gravemente la continuità e la qualità delle singole attività previste dall'affidamento in oggetto ovvero tali da arrecare danni seri ai contribuenti ed all'immagine istituzionale dell'Ente, fermo restando la possibilità di risoluzione del contratto nei modi descritti all'[art. 23](#), l'Ente avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso e/o di far eseguire il medesimo servizio da altri soggetti (scorrendo dall'alto verso il basso la graduatoria finale dei concorrenti partecipanti e, nel caso ciò si riveli infruttuoso, anche ricorrendo ad altri operatori economici presenti sul mercato dotati dei requisiti di legge) sino a quando sarà stata ripristinata la normale erogazione del servizio da parte del Concessionario.

In tale circostanza e periodo, saranno decurtati dal Concessionario le spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione alternativa ed in urgenza delle prestazioni da parte dei soggetti terzi individuati dall'Ente, ferme restando tutte le responsabilità a carico del Concessionario, derivanti dalla sospensione/interruzione/abbandono del servizio oppure dall'inadempimento, oltre le ulteriori spese e gli ulteriori danni – diretti ed indiretti – eventualmente cagionati all'Ente.

**Art. 23 - Risoluzione**

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed a quanto specificatamente previsto dagli artt. 108 e 176 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente al verificarsi di condizioni di ipotesi di risoluzione del contratto (fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto), l'Ente risolverà di diritto il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- a) violazione del divieto di sub-concessione, rif. [art. 16](#);
- b) violazione del divieto di cessione del contratto, rif. [art. 17](#);
- c) cessazione del contratto nel caso in cui la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, co. 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e/o il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto;
- d) inosservanza da parte del Concessionario di tutti gli obblighi di legge nei confronti del proprio personale dipendente;
- e) sopravvenuta sussistenza di condizioni di legge che rendono l'affidatario incapace di contrarre con la Pubblica Amministrazione comprese le cause di esclusione dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e qualsiasi provvedimento (comprese le misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) di interdizione a carico del medesimo;

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

- f) qualora abbia prodotto falsa documentazione e/o dichiarazioni mendaci;
- g) truffa, frode e qualsiasi altro comportamento da parte del Concessionario (ancorché non accertato in sede giudiziaria) che ponga oggettivamente e ragionevolmente, in capo all'Ente, fondati dubbi sulla buona fede, la leale collaborazione, l'integrità morale/professionale e l'affidabilità del medesimo, presupposti essenziali di qualsiasi rapporto contrattuale, tanto più con la pubblica amministrazione;
- h) fallimento o stato di liquidazione giudiziale o coatta e concordato preventivo dello stesso, fatte salve le previsioni specifiche di tutti i commi dell' art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- i) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni normative di riferimento.

Le ipotesi sopra indicate sono ritenute condizioni di impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto: pertanto, una volta accertata dall'Ente la sussistenza di una o più delle summenzionate ipotesi, il contratto sarà risolto *ipso iure* - con effetto immediato e senza la necessità di provvedere a preventiva diffida ad adempiere né ad ulteriori formalità legali e/o di sorta (*ex art. 1456 c.c.*) - a seguito di provvedimento adeguatamente motivato adottato dal Resp. indicato. In tal caso, sarà ritenuto sufficiente un preavviso con finalità esclusivamente informativa, di n. 15 (quindici) gg. solari, naturali e consecutivi da inoltrarsi al Concessionario mediante PEC per opportuna conoscenza.

Il contratto potrà inoltre essere risolto anticipatamente, con motivato provvedimento, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni lavorativi per le eventuali controdeduzioni (come riportato all'[art. 19](#)).

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato e previa regolare diffida ad adempiere a quanto necessario per il rispetto degli obblighi contrattuali, entro il termine perentorio di 15 gg. lavorativi, nei seguenti casi:

- a) Quando l'ammontare delle penali applicate alla Ditta, supera il 10% del corrispettivo contrattualmente previsto.
- b) Al verificarsi di reiterate e gravi inadempienze e negligenze da parte del Concessionario (quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il ritardo prolungato nell'inizio del servizio, l'utilizzo di personale con professionalità e/o competenze e/o esperienza non conformi ai requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, prestazioni e/o qualità dei servizi resi ritenute insufficienti/insoddisfacenti/non conformi ai documenti di affidamento, etc.), ai sensi dell'art. 1456 del c.c., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.
- c) Sospensione o interruzione della fornitura/servizio da parte del Concessionario, senza giustificato motivo, salvo i casi di forza maggiore.
- d) In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento e/o di atti di sequestro e/o di pignoramento a carico del Concessionario.
- e) Decadenza dalla gestione.

Nei precedenti casi è fatta salva l'esecuzione in danno ed il risarcimento di ogni maggior danno diretto ed indiretto subito dall'Ente.

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

Ai sensi dell'art. 176, co. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ossia nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al Concessionario, l'Amministrazione Comunale comunicherà per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli eventuali enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dall'Ente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui l'Ente vi presta il consenso.

Il Concessionario avrà diritto, nel caso di risoluzione del contratto, a quanto indicato nell'art. 176 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In merito, si rimanda all'art. 176 co. 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'art. 1453 e ss. del Codice Civile per quanto applicabile.

**Art. 24 - Modalità di risoluzione delle controversie e Foro competente**

Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o dell'accordo transattivo di cui all'art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la definizione delle stesse è affidata all'Autorità Giudiziaria.

Si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

È escluso il ricorso all'arbitrato ed alla clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le parti si riservano infine di richiedere ad ANAC, pareri di pre-contenzioso, su iniziativa dell'Ente oppure del Concessionario, relativamente e questioni insorte durante lo svolgimento del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 25 - Spese contrattuali e di registrazione**

Ai fini della stipula del presente contratto, sono a carico del Concessionario:

- ✓ Le spese di pubblicità del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani nazionali e locali e sulla G.U.R.I. - **Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici**, come previsto dalla *lex specialis* di gara, ai

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

sensi e per gli effetti dell'art. 216 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 co.2 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, pari ad € XXXXXX,XX

- ✓ L'Imposta di registro fissa, ex D.P.R. 131/1986 (art. 11 della Parte I della Tariffa allegata), pari ad € XXX,00.
- ✓ L'Imposta di bollo fissa, ex D.P.R. 642/1972 (art. 1 co. 1-bis-1 della Parte I dell'Allegato A), pari ad € XX,00.
- ✓ Diritti di segreteria e tesoreria pari ad € XXXXXX,XX.

Si dà atto che, il Concessionario ha provveduto al pagamento di tutte le suddette spese, nelle modalità e nei termini di legge.

**Art. 26 – Trattamento e Protezione dei Dati Personali**

In merito ai dati ed alle informazioni contenute nel presente atto oltre quelli dell'Ente e dell'utenza che sarà presente nell'immobile ove si svolgerà il servizio oggetto della presente concessione, cui verrà a conoscenza il Concessionario durante l'erogazione del servizio e che saranno oggetto di trattamento con strumenti telematici e non, le parti convengono che si applica implicitamente ed integralmente quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 "GDPR", arricchito con le modifiche del Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.U. n° 127 del 23.05.2018) e relativo decreto attuativo D. Lgs. 101/2018 in merito alla riservatezza e sicurezza degli stessi.

Con riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) I Responsabili della protezione dati sono i seguenti:

- ✓ DPO/RPD dell'Ente Comune di Adelfia (BA): \_\_\_\_\_,  
Telefono \_\_\_\_\_, Mail \_\_\_\_\_,  
Pec \_\_\_\_\_
- ✓ DPO/RPD del Concessionario: \_\_\_\_\_, Telefono \_\_\_\_\_,  
Mail \_\_\_\_\_, Pec \_\_\_\_\_

b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la stipula del contratto e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

c) Le finalità e le modalità di trattamento (sia con strumenti informatici e telematici, sia in maniera cartacea) cui sono destinati i dati raccolti, inseriscono al procedimento in oggetto.

d) L'interessato al trattamento, ha i diritti di cui all'art. 13, c.2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali quello di richiedere ai titolari del trattamento (sopra citato), l'accesso ai dati personali e relativa rettifica.

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

- e) I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Adelfia (BA) implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai soggetti interessati ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della L. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
- f) Il periodo di conservazione dei dati, è direttamente correlato alla durata della procedura ed all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- g) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

**Art. 27 – Obbligo di riservatezza**

Le informazioni, i dati ed i documenti dell'Ente e dell'utenza che sarà presente nell'immobile di cui verrà a conoscenza il personale del Concessionario durante le previste attività nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto di questo contratto, non potranno essere in alcun modo comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del Concessionario, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto e comunque non prima di formale autorizzazione da parte dell'Ente medesimo e/o delle parti interessate.

**Art. 28 - Documenti che fanno parte del Contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Concessione, ancorché se non materialmente allegati, ma agli atti dell'Amministrazione Comunale, i seguenti documenti:

- ✓ Il Bando di Gara.
- ✓ Il Disciplinare di Gara.
- ✓ Il Capitolato Tecnico.
- ✓ La documentazione tutta.
- ✓ Garanzia definitiva, n° di polizza \_\_\_\_\_, rilasciata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- ✓ Polizza RCT, n° di polizza \_\_\_\_\_, rilasciata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_.
- ✓ Polizza RCO, n° di polizza \_\_\_\_\_, rilasciata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_.
- ✓ Elenco nominativo di tutto il personale utilizzato.

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)



**COMUNE DI ADELFA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Settore Servizi Sociali ed Istituzionali**  
**CUF: TZN1H2**

---

**Art. 29 - Accettazione delle condizioni**

Le parti danno atto che il presente contratto (e tutti i suoi allegati elencati all'**art. 28**) è l'unico giuridicamente valido al fine delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario e ha precedenza sul documento di stipula telematica generato automaticamente dalla piattaforma telematica di negoziazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si richiamano al Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico, **ai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante durante l'iter di gara**, all'Offerta Tecnica (e suoi allegati) del Concessionario, agli altri documenti del servizio in oggetto elencati **all'art. 28**, alle normative del diritto nazionale e comunitario (e relativa pronunciatasi giurisprudenza amministrativa) relative ai contratti pubblici ed al procedimento amministrativo (con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.) oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e, in generale, di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni presenti in questo contratto.

*Ope legis* artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, in persona dei propri rappresentanti, espressamente dichiarano di avere preso piena, perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti gli articoli presenti in questo contratto di concessione (ossia artt. **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29**) e di approvarne ed accettarne il rispettivo contenuto senza eccezione alcuna.

**Per il Comune di Adelfia (BA)**

Il Resp. del "Settore II - Servizi Sociali ed Istituzionali"  
Dott./Dott.ssa

---

(Firmato Digitalmente)

**Il Concessionario**

L'Amm.re Unico/Legale Rappresentante/Procuratore/Institore  
Dott./Dott.ssa

---

(Firmato Digitalmente)

---

Via Vittorio Veneto, 122  
70010 – Adelfia (Ba)

Tel. (+39) 080.4598404 – pec: [servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)